



schema di CONVENZIONE

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede legale in Aosta, piazza Deffeyes 1, codice fiscale 80002270074, in persona del Comandante regionale dei vigili del fuoco, Stefano Perri, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 maggio 2026 (di seguito la **“Regione”**);

E

il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito **“CNVVF”**), con sede legale in Roma, Piazza del Viminale, codice fiscale 80219290584, nella persona del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino; (la Regione e il CNVVF sono di seguito, congiuntamente, anche definiti le **“Parti”** e, singolarmente, la **“Parte”**).

PREMESSO CHE

- il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, edizione 2 del 21 ottobre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti tecnici, in materia di sicurezza delle operazioni, degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229“, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attribuisce al Capo del CNVVF la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale;
- l'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 139/2006 prevede che nella Regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie oggetto del medesimo decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti;
- l'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 139/2006 dispone che, negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- l'articolo 26, comma 4, del D. Lgs. 139/2006, prevede che il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 disciplina le modalità di riassegnazione degli introiti derivanti da convenzioni che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile stipula con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
- l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246 prevede che gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal CNVVF ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, come modificato dal decreto del Ministero dell'interno 11 ottobre 2024, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e successive modificazioni, stabilisce i corrispettivi per le prestazioni fornite dal Corpo a favore di soggetti pubblici e privati;
- per eseguire le attività di certificazione e sorveglianza entro il territorio dello Stato italiano sono stati incaricati l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), e il CNVVF (per la certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 139/2006 e successive modifiche) – fatte salve le specifiche competenze di seguito richiamate;
- la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di servizi antincendi ai sensi dell'articolo 2 lettera z) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto Speciale per la Valle d'Aosta”;
- le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendio relativi al territorio della Valle d'Aosta sono trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta”;
- l'articolo 2, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 “Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*” prevede che il Corpo valdostano dei vigili del fuoco (di seguito CVVVF), sostituisce, nel territorio regionale, il CNVVF e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti;
- l'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 disciplina i servizi antincendi aeroportuali e al comma 2, lett. b) assegna al Comandante regionale dei vigili del fuoco la competenza nel rilascio delle abilitazioni del personale incaricato per il servizio antincendio aeroportuale;
- per adempiere alle rispettive competenze, l'ENAC e il CNVVF hanno sottoscritto un accordo in data 20 ottobre 2021 che stabilisce le modalità di cooperazione, collaborazione e scambio di informazioni ai fini dello svolgimento dei compiti, rispettivi e di coordinamento, esercitati nell'ambito della certificazione e della sorveglianza dei servizi di salvataggio e antincendio;
- il CNVVF, per il tramite degli Uffici dell'Autorità aeronautica e di certificazione aeroportuale, di diretta collaborazione con il Capo del Corpo (di seguito CA-VVF), svolge l'attività di attestazione e di sorveglianza per il servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale, sia pubblico che privato;
- il CVVVF, pur esercitando le funzioni e i compiti attribuiti al CNVVF ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, tenuto conto dell'elevato grado di specializzazione e complessità tecnica delle attività di attestazione del servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale, nonché della comprovata e consolidata esperienza del CNVVF in tale specifico ambito, intende avvalersi

- del relativo supporto tecnico-specialistico, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle procedure e degli standard previsti dalla regolamentazione aeronautica nazionale;
- le Parti concordano che tale sinergia rientra nell'ambito dell'art. 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola la collaborazione tra la Regione – per il tramite del CVVVF – e il CNVVF, per il supporto tecnico-specialistico, nello specifico da parte della CA-VVF, all'attività di certificazione del servizio di salvataggio e antincendio presso l'aeroporto Corrado Gex di Aosta, di competenza del CVVVF.
2. Il supporto della CA-VVF è di tipo consultivo ed è volto a fornire al CVVVF tutti gli elementi tecnici utili alle determinazioni dell'autorità regionale competente ai fini del rilascio dell'attestazione, da parte dello stesso CVVVF, del servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale (RFFS) dell'aeroporto Corrado Gex di Aosta.

Articolo 3

Durata

1. La Convenzione decorre dalla data della firma digitale dell'ultimo firmatario e ha durata di tre anni.
2. Alla scadenza, la Convenzione potrà essere rinnovata, su richiesta della Regione, per un ulteriore periodo di pari durata, previo accordo espresso tra le Parti, da formalizzarsi mediante scambio di note sottoscritte digitalmente, subordinatamente alla permanenza dell'interesse pubblico, alla verifica positiva delle attività svolte e alla disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente.

Articolo 4

Obblighi e diritti della Regione e Oneri

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 246/2000, la Regione assume a proprio carico gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività di supporto tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, oggetto della presente convenzione. Tali oneri comprendono il rimborso delle spese per l'impiego di risorse umane, logistiche e strumentali del CNVVF, necessarie per l'esecuzione degli accertamenti finalizzati alla attestazione dei servizi di salvataggio e antincendio aeroportuali, quantificati sulla base delle tariffe ministeriali vigenti, nonché il rimborso delle spese di trasferta documentate.
2. La Regione si impegna a garantire alla CA-VVF l'accesso ai luoghi, alle infrastrutture e a tutta la documentazione, nonché a ogni altro elemento ritenuto utile e necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2.
3. Gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo saranno erogati dalla Regione al ricevimento di nota a consuntivo da parte del CNVVF, con le modalità previste dall'articolo 17 della legge

246/2000 e dovranno essere versati nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 capo XIV - articolo 11 - Codice IBAN: IT5000100003245BE0000000301, con causale "*Versamento da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta per il supporto tecnico specialistico all'attività di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio presso l'aeroporto Corrado Gex di Aosta*".

Articolo 5

Obblighi e diritti del CNVVF

1. Le attività di cui all'articolo 2, oggetto della presente convenzione, sono rese dal CNVVF a titolo oneroso.
2. Ritenuto di poter assimilare l'attività di che trattasi a quella espletata dal personale del CNVVF nell'ambito dei sopralluoghi di prevenzione incendi, la quantificazione degli oneri è determinata sulla base delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, come modificato dal decreto del Ministero dell'interno 11 ottobre 2024, recante «*Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco*». In particolare, saranno computate giornate lavorative, ciascuna di 8 ore, con l'impiego di almeno due unità ispettive (*Aerodrome Inspector*).
3. Il CNVVF fornisce il supporto tecnico-specialistico di cui all'articolo 2 e si impegna ad offrire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di attestazione del servizio aeroportuale.
4. Il CNVVF ha diritto di richiedere tutte le informazioni e la documentazione utile per lo svolgimento delle attività richieste, nonché - previo preavviso - di potere visitare ed ispezionare quanto ritenuto necessario ai fini del supporto all'attestazione.

Articolo 6

Trasparenza e pubblicazione

1. La Convenzione è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e sarà pubblicata nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale della Regione.

Articolo 7

Modifiche e recesso

1. Qualora, a seguito di particolari situazioni che dovessero verificarsi nell'esecuzione della Convenzione, si presenti la necessità di modificare, in maniera non sostanziale e senza maggiori oneri a carico della Regione, alcune delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti provvederanno alla puntuale definizione congiunta delle stesse e delle relative modalità di attuazione attraverso scambio di note.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, qualora intervengano disposizioni legislative nazionali o dell'Unione europea o per altro giustificato motivo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Articolo 8

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell'esecuzione della Convenzione e, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della stessa, a cercare una soluzione in via amichevole.
2. Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le Parti dichiarano competente il Foro di Aosta.

Articolo 9

Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le Parti contraenti acconsentono al trattamento dei dati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità del presente accordo.
2. I dati per l'esecuzione delle prestazioni relativi alla presente convenzione saranno trattati in modo strettamente confidenziale da tutte le parti contraenti nel loro ambito di competenza, come previsto dal GDPR.
3. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente i requisiti di sicurezza prescritti dal GDPR e da ogni altra norma di legge e direttiva pertinente e a mantenere strettamente confidenziali i dati trattati al fine di evitare la trasmissione o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

Articolo 10

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzata come segue:
 - per la Regione: PEC vigili.fuoco@pec.regione.vda.it; (o altro indirizzo PEC che sarà comunicato);
 - per il CNVVF: PEC uff.regolazioneaeronautica@cert.vigilfuoco.it

Articolo 11

Registrazione e imposta di bollo

1. La Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 12

Disposizioni finali e firma digitale

1. La Convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dell'articolo 19, comma 2bis della legge regionale 19/2007.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Comandante regionale dei vigili del fuoco
(Stefano Perri)

(sottoscritto con firma digitale)



STEFANO
PERRI
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
20.05.2026
16:45:31
GMT+02:00

Per il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso
pubblico e della Difesa civile -
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(Eros Mannino)

(sottoscritto con firma digitale)



EROS
MANNINO
29.05.2026
15:26:23
GMT+01:00